



COMUNE DI SANTA LUCE

Provincia di Pisa

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 22 del 27-12-2024

OGGETTO: ALIQUOTE IMU ANNO 2025

L'anno duemilaventiquattro addì ventisette del mese di Dicembre, alle ore 18:00, convocata nelle forme prescritte dalla legge, a seguito di apposita convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA e PUBBLICA.

Sono presenti i Signori:

Nominativo	Carica	Presente	Assente
CARLI GIAMILA	SINDACO	X	
DEL VITA FRANCESCO	CONSIGLIERE		X
BELLAGOTTI VALERIO	CONSIGLIERE	X	
FAVARO FIORELLA	CONSIGLIERE	X	
CANDEO MANUELA GRAZIA	CONSIGLIERE	X	
BARTOLINI SERENELLA	CONSIGLIERE		X
BARONCELLI LAURA	CONSIGLIERE	X	
BERTINI DAVID	CONSIGLIERE	X	
FORNAI ELIA	CONSIGLIERE	X	
SANTUCCI LEONARDO	CONSIGLIERE	X	
MOSCARDINI MARTINA	CONSIGLIERE	X	
		9	2

Assiste il VICE SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa. DANIELA GALLUZZI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, previa verifica che il numero degli intervenuti è sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che istituiva l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si componeva dell'imposta municipale unica (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articolava nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- l'articolo 1, comma 738, della Legge 160 del 27 dicembre 2019 e s.m.i. "*Bilancio di Previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*" che abolisce a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della Legge 147/2013 di cui sopra, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), e che lo stesso prevede altresì che la nuova Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima Legge;
 - l'articolo 1, comma 739, della Legge 160/2019 e s.m.i. che prevede l'applicazione dell'IMU in tutti i Comuni del territorio nazionale;
 - l'articolo 1, comma 740 della Legge 160/2019 e s.m.i. secondo il quale il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, mentre il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;
- l'articolo 1, commi 745, 746 e 747 della Legge 160/2019 e s.m.i. che disciplinano la base imponibile dell'imposta per le varie tipologie di immobili assoggettabili;
 - tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, i commi da 161 a 169 della Legge n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamati dalla Legge n. 160/2019 e s.m.i.;
 - la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 in data 26/05/2020 avente ad oggetto: "*Imposta municipale Unica (I.M.U.) 2020. Approvazione aliquote e detrazioni*" con la quale sono state approvate le aliquote IMU e le detrazioni per l'anno d'imposta 2020;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 in data 04/03/2021 avente ad oggetto: "*Bilancio di Previsione 2021-2023. Imposta municipale unica (I.M.U.). Approvazione aliquote e detrazioni per l'anno d'imposta 2021*" con la quale sono state approvate le aliquote IMU e le detrazioni per l'anno medesimo;
 - la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 in data 03/03/2022 avente ad oggetto: "*Bilancio di Previsione 2022-2024. Imposta municipale unica (I.M.U.). Conferma aliquote e detrazioni per l'anno d'imposta 2022*" con la quale sono state approvate le aliquote IMU e le detrazioni per l'anno medesimo;
 - la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 in data 03/03/2023 avente ad oggetto: "*Bilancio di Previsione 2023-2025. Imposta municipale unica (I.M.U.). Conferma aliquote e detrazioni per l'anno d'imposta 2023*" con la quale sono state approvate le aliquote IMU e le detrazioni per l'anno medesimo;

ACCERTATO CHE:

- Le aliquote, le agevolazioni e le detrazioni sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale, con le modalità e nei limiti di quanto previsto dalle vigenti specifiche disposizioni di legge.
- Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie per cui gli Enti possono diversificare le aliquote IMU;
- La deliberazione deve essere adottata entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione ed essere pubblicata entro il 28 ottobre sul sito internet del Dipartimento Finanze del MEF, al fine di esplicitare i suoi effetti dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In deroga all'articolo 1, comma 169, della Legge 296/2006, e al terzo periodo comma 767, articolo 1, della Legge 160/2019 e s.m.i., a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al suddetto comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755 della medesima Legge;
 - Resta ferma la facoltà di modificare le aliquote del tributo entro il termine previsto dall'art. 193, comma 2, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296;
 - l'art. 1, comma 744, della Legge n. 160/2019 e s.m.i., conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio, le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

RICHIAMATI i seguenti commi dell'articolo 1 della Legge 160/2019:

- il comma 741, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo;
- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;
 - il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
 - il comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati

all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 1° gennaio 2022, in presenza delle condizioni suddette;

- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale.

VISTI ALTRESI':

- l'articolo 1, comma 756, della Legge 160/2019 e s.m.i., ultimo periodo, il quale prevede che, con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto di cui al primo periodo;
- l'articolo 1, comma 757, primo periodo, della Legge 160/2019 e s.m.i., in base al quale, in ogni caso, anche se non si intendano diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle stesse deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote, che forma parte integrante della delibera stessa;
- l'articolo 1, comma 757, secondo e terzo periodo, della Legge 160/2019 e s.m.i., i quali prevedono rispettivamente che la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771, e che con lo stesso decreto di cui al comma 756, sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze dello stesso;
- il Decreto 7 luglio 2023 emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze avente ad oggetto: *"Individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 e s.m.i."*;
- il Comunicato del MEF – Dipartimento delle Finanze – del 30 novembre 2023, avente ad oggetto: *"Proroga all'anno d'imposta 2025 dell'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU tramite l'elaborazione del Prospetto"* nel quale si evidenzia che l'obbligo di redazione della delibera di approvazione delle aliquote IMU con l'ausilio del Prospetto pubblicato sul portale del federalismo fiscale, decorre dall'anno d'imposta 2025 ai sensi di quanto previsto dall'art. 6-ter del D.L. 132/2023 (Decreto Milleproroghe), convertito con modificazioni, dalla Legge 170/2023;

CONSIDERATO CHE:

- l'applicazione informatica denominata "Gestione IMU" sul Portale del Federalismo Fiscale, con cui i Comuni possono individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote IMU nonché elaborare il relativo Prospetto, rimane aperta agli Enti all'interno della sezione dello stesso, in esito all'entrata in vigore del decreto 7

luglio 2023, proprio per permettere agli Enti il proseguimento in via sperimentale, della simulazione dell'elaborazione del suddetto Prospetto per l'anno 2024;

- per l'anno d'imposta 2024 i Comuni devono continuare a trasmettere la deliberazione di approvazione delle aliquote IMU secondo le modalità sinora utilizzate, previste dall'art. 13, commi 15 e 15-bis, del D.L. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, vale a dire con l'inserimento della stessa nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, ma senza l'obbligo di diversificazione di cui di cui al Decreto del 7 luglio 2023;

DATO ATTO CHE:

- il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della L. n. 160/2019 e s.m.i., è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente;

- ai sensi dell'art. 1, comma 763, della L. n. 160/2019 e s.m.i., il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), c.d. "enti non commerciali", è effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, che devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, che deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757. Tali soggetti eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso Comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate;

RICHIAMATO l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile quindi anche alla nuova IMU soprattutto nella parte in cui recita *"Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

RITENUTO OPPORTUNO per l'anno 2025, al fine di consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, confermare le medesime aliquote IMU deliberate per l'anno 2024

ATTESO che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019 e s.m.i., le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale;

RICHIAMATO l'art. 151, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, modificato dal D. Lgs. n. 126/2014, in base al quale *"Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze"*;

1. VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;

VISTI i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di che trattasi;

2. DELIBERA

1) Di richiamare integralmente la premessa.

2) Di confermare per l'anno 2025, le medesime aliquote IMU deliberate per l'anno 2024, al fine di garantire la conservazione degli equilibri di bilancio, come di seguito riportate:

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze		0,49%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019		SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)		0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)		1,06%
Terreni agricoli		0,6%
Aree fabbricabili		0,94%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)		1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Locazione o comodato d'uso gratuito - Con contratto registrato - Condizioni locatario/comodatario: Parenti - Sino al primo grado (ipotesi diverse da quella di cui all'art. 1, comma 747, lett. c), della legge n. 160 del 2019) - Destinazione d'uso: Purché l'affittuario/comodatario la utilizzi come abitazione principale.	0,53%

2. Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

- immobili dati in comodato gratuito (art. 1, comma 777, lett. e), della legge n. 160 del 2019): al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari.

3. Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

altresì indicate nel Prospetto redatto sul Portale del Federalismo Fiscale di cui all'articolo 1, comma 756, della Legge 160/2019 e s.m.i., secondo quanto stabilito dal Decreto 7 luglio 2023 del Ministero dell'Economia e delle Finanze che si allega alla presente deliberazione sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale.

- 1) Di dare atto che per l'anno 2025 dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze, si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
- 3) Di provvedere ad inviare telematicamente, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, la presente deliberazione per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019 e s.m.i.
- 4) Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

EFFETTUATA votazione in forma palese che dà il seguente risultato:

presenti	n.9
astenuiti	n.0
votanti	n.9
voti favorevoli	n.9
voti contrari	n.0

VISTO l'esito della votazione proclamato dal Presidente

D E L I B E R A

- 1) Di approvare la proposta di deliberazione come sopra trascritta.

Con successiva votazione in forma palese che dà il seguente risultato:

presenti	n.9
astenuiti	n.0
votanti	n.9
voti favorevoli	n.9
voti contrari	n.0

2)

la presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/00.

Approvato e sottoscritto

II SINDACO

DOTT.SSA GIAMILA CARLI

II VICE SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA DANIELA GALLUZZI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Santa Luce ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.